



A.S.Far.M.

*Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)*

Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari

P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65

Indirizzo [e@mail](mailto:amministrazione@asfarm.it) : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASFARM E LE COMPETENZE

DALLO STATUTO AZIENDALE DI A.S.FAR.M.

TITOLO SECONDO - ORGANI DELL'AZIENDA

Capo 1°- Consiglio d'Amministrazione

Art. 7 - Composizione, competenze, nomina.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da n. 2 membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione è competente per tutti gli atti di gestione dell'azienda, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali formulate in atti dal consiglio comunale, tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'Azienda è destinata a soddisfare, che non siano per legge o per statuto espressamente riservati al Presidente e al Direttore.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 commi 8 e 9 D.Lgs 267/2000, secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale. I membri del medesimo, debbono essere prescelti all'esterno del Consiglio Comunale tra una lista di persone di comprovata esperienza che includa anche le segnalazioni delle minoranze consiliari, rimangono in carica in corrispondenza con il mandato del Sindaco, fatta salva la "prorogatio" fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione e possono essere rinominati in conformità alle norme che regolano l'elezione del sindaco.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il loro mandato sono sostituiti con la medesima procedura attuata per la nomina. Detti componenti restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti. I nuovi eletti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, salvo ricorso dell'interessato al Sindaco come da regolamento.
6. I consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, o che coinvolgano loro parenti, il coniuge o gli affini entro il quarto grado.
7. Quando il Consiglio non sia in grado di deliberare, per gli impedimenti previsti al comma precedente del presente articolo, lo sostituisce la Giunta Comunale.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono in solido responsabili verso l'Azienda dei danni derivanti dall'inosservanza dei loro doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale, se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione, o se essendo a conoscenza di atti pregiudizievole, non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento, al fine di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
9. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a coloro che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il

loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Collegio dei Revisori.

10. La lista di cui al precedente comma 3 allega i curricula nel rispetto dello standard europeo oltre alla dichiarazione di compatibilità all'assunzione della carica con particolare riferimento al codice civile, al D.Lgs 267/2000 ed alla L. 296/2006 e successive integrazioni e/o modifiche.

Art. 8 - Trattamento economico.

1. Il trattamento economico da corrispondere al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Sindaco entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti e dallo Statuto e viene indicato nell'atto di nomina, mentre il trattamento da praticare al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di missione per conto dell'Azienda e le modalità di corresponsione agli amministratori del rimborso delle spese di viaggio previste dalla legge per la partecipazione alle attività aziendali è stabilito dal consiglio di amministrazione stesso con apposito regolamento.
2. L'Azienda ai sensi di legge provvede ad assicurare i componenti del Consiglio di Amministrazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. In particolare provvede alla copertura dei rischi contro gli infortuni, con i medesimi massimali stabiliti per il Direttore dell'Azienda.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma negli uffici dell'Azienda.
2. Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, di regola una volta al mese. Il Consiglio può riunirsi, per specifici argomenti, su richiesta motivata di due Consiglieri o del Direttore, o del Collegio dei Revisori; la riunione deve aver luogo entro 7 giorni lavorativi (sabato compreso) dalla richiesta. Gli avvisi di convocazione, che potranno essere generati anche a mezzo di dispositivi informatici (posta elettronica certificata), devono riportare l'ordine del giorno e devono essere comunicati almeno tre giorni prima della riunione alla residenza anagrafica dei consiglieri, con facoltà dei consiglieri di eleggere domicilio diverso dalla residenza anagrafica, opzione questa che deve essere comunicata per iscritto al Direttore. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 24 ore.
3. Gli avvisi di convocazione sono trasmessi al Revisore dei conti, nonché, per conoscenza, al Sindaco o all'Assessore da lui delegato.
4. Le sedute convocate senza l'osservanza delle modalità di cui al precedente punto 2 sono valide se presenti tutti i consiglieri. In tale ipotesi la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno può essere rinviata alla seduta successiva su richiesta di un consigliere. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono invitare per chiarimenti e comunicazioni persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati non possono comunque essere presenti al momento del voto.
6. Il Direttore partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio d'Amministrazione; il suo parere deve essere verbalizzato unitamente alle motivazioni per le quali il Consiglio ritenga eventualmente di discostarsene.
7. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica compreso il Presidente.
8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione constata la regolarità della seduta, dirige e regola la discussione, e stabilisce le modalità di votazione.
9. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di votanti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
10. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano; quando si tratti di argomenti concernenti persone e che implicino apprezzamenti e valutazioni circa qualità e capacità delle persone stesse, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto.
11. Nel caso di deliberazioni adottate con scrutinio palese i consiglieri, che, pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.
12. Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto vanno computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o scheda nulla.
13. Ciascun consigliere ha diritto di far annotare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.